

BStGer RR.2020.44 vom 18. Mai 2020

Bundesstrafgericht, 2020-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2020.44

FR: TPF RR.2020.44 du 18 mai 2020

IT: TPF RR.2020.44 del 18 maggio 2020

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Effetto sospensivo (art. 80l AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

E. 1.3

Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di blocco di conti bancari dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della relazione n. 1 presso la banca G., oggetto della decisione impugnata, B. AG dispone della legittimazione ricor-

- 5 -

suale, contrariamente a A., che risulta esserne unicamente l'avente diritto economico (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Il ricorso di A. è dunque inammissibile.

E. 2

Essendo la presente procedura in lingua italiana, la società ricorrente ha chiesto l'estromissione dall'incarto della risposta del 3 marzo dell'UFG, documento redatto in lingua tedesca in violazione dell'art. 6 cpv. 2 della legge sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing; RS 441.1).

E. 2.1

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Di rilievo è anche la LLing (v. TPF 2015 93 consid. 5.2). L'art. 6

cpv. 2 LLing prevede che le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale.

E. 2.2

Nella fattispecie, la lingua della procedura è l'italiano, lingua della decisione impugnata. Non essendo stato convenuto altrimenti, l'UFG ha l'obbligo nell'ambito della presente procedura di redigere i suoi scritti in italiano. Visto quanto precede, la sua risposta del 3 marzo 2020, redatta in tedesco, viola sia l'art. 33a cpv. 2 PA che l'art. 6 cpv. 2 LLing. Ciò ha come conseguenza che detto scritto non verrà preso in considerazione per la presente decisione.

E. 3

La ricorrente sostiene che l'esposto dei fatti presentato con la rogatoria, già contenuta nella richiesta di blocco del 22 novembre 2019 (v. supra Fatti lett. A), sia talmente vago da non permettere di delineare i reati contestatigli. Ciò avrebbe come conseguenza l'impossibilità di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità, condizione per l'adozione di misure coercitive. Il MPC sarebbe andato persino oltre le richieste rogatorie, sequestrando anche conti intestati non solo a A. ma anche a società a lui riconducibili. Inoltre, il sequestro di tutti i suoi conti violerebbe il principio della proporzionalità. Il Promotore di Giustizia non avrebbe del resto presentato alcun provvedimento giudiziario di sequestro adottato all'estero; potendo solo un giudice, secondo il diritto estero, disporre un tale provvedimento, vi sarebbe anche un problema di competenza.

- 6 -

E. 3.1

In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 3.2

In concreto, occorre rilevare che la ricorrente, che si è soprattutto espressa sul procedimento estero e sull'assenza di reati imputabili a A., e quindi questioni il cui esame è di massima prematuro a questo stadio della procedura, non ha prodotto alcuna documentazione che permetta di chiarire la sua situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l'effettiva esistenza di pregiudizi immediati ed irreparabili in capo alla ricorrente. In altre parole, la ricorrente non ha dimostrato di non disporre di altri mezzi per

far fronte ai suoi impegni finanziari. Di fronte ad un quadro finanziario così lacunoso e poco trasparente non basta affermare che “un blocco di relazioni bancarie, per di più della durata assolutamente imprevedibile, sicché non è dato di sapere quando la decisione di chiusura interverrà, è suscettibile di provocare un grave danno *va da sé*” (v. act. 1, pag. 12). Si tratta di allegazioni chiaramente insufficienti a fare chiarezza sull’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

E. 3.3

In data 30 aprile 2020, la ricorrente ha presentato una richiesta di misure provvisorie tese ad ottenere, in via principale, la revoca del sequestro impugnato e, a titolo subordinato, lo sblocco parziale del conto per effettuare dei pagamenti. Ora, nella misura in cui essa non ha prodotto nemmeno in tale occasione documenti che possano chiarire la sua situazione economica, tale scritto, trasmesso alla Corte susseguentemente alla conclusione dello scambio degli allegati e non decisivo (v. art. 32 cpv. 2 PA), visto il preciso recinto processuale di cui supra al consid. 3.1, è da considerarsi tardivo. Lo stesso vale per il contenuto del fax del 16 maggio 2020, da cui non traspare in alcun modo la volontà del ricorrente di allegare censure documentate in maniera conforme alla predetta giurisprudenza.

- 7 -

E. 3.4

Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l’esame delle restanti censure.

E. 4

Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

E. 5

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 3'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

- 8 -